



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 7/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a ricevere, in qualità di coerede, la metà del saldo portato da un libretto di deposito a risparmio nominativo cointestato, a firma disgiunta, alla defunta sorella e ad altri due familiari.

In particolare, alla morte della parente, avvenuta l'8.1.2007, la ricorrente, in qualità di erede legittima, intimava alla banca resistente, con diffida del 30.1.2007, di inibire la disposizione delle somme depositate fino alla data di presentazione della dichiarazione di successione. Nell'occasione evidenziava che il deposito de quo era stato alimentato, sin dall'origine, esclusivamente dai ratei delle pensioni di cui la defunta era beneficiaria e gli altri due cointestatari "mai avevano eseguito versamenti di somme".

Con nota del 12.3.2007 la ricorrente, "nella sua qualità di unica germana erede legittima della defunta", chiedeva alla banca "il pagamento del saldo residuo sull'anzidetto deposito". Ribadiva che la cointestazione "non assumeva alcun rilievo ai fini della riconducibilità delle somme alla esclusiva sfera patrimoniale della de cuius", essendo stata finalizzata ad evitare il disagio a quest'ultima "di recarsi di persona allo sportello per la riscossione mensile delle pensioni".

In data 18.6.2007 venivano notificati all'intermediario due decreti ingiuntivi ottenuti dai due cointestatari superstiti per il pagamento in favore di ciascuno della somma di € 3.452, pari a un terzo della giacenza, oltre interessi legali, spese, diritti e onorari. In ottemperanza ai decreti, la banca eseguiva i pagamenti ingiunti.

Con reclamo del 30.6.2010 la ricorrente chiedeva alla resistente il riconoscimento della quota ereditaria ritenuta di sua spettanza, "50% ex art. 570 c.c."



Nell'occasione, ribadiva ancora una volta che il deposito era stato alimentato esclusivamente dai redditi della defunta e contestava di non essere stata informata dei due procedimenti monitori, dichiarando che agli stessi l'intermediario aveva dato esecuzione senza opposizione alcuna. La banca non ha fornito alcun riscontro al reclamo.

Col ricorso, la ricorrente ha innanzitutto puntualizzato che "alla morte della sorella sul deposito a risparmio ... residuava un saldo positivo (€ 10.406) che doveva essere devoluto in parti uguali ai fratelli" e quindi alla ricorrente stessa e ai discendenti del fratello premorto. Ciò in ragione del fatto che tale giacenza, essendo di "esclusiva pertinenza della defunta", era "integralmente successibile" ai sensi dell'art. 570 c.c..

La parte ha quindi dichiarato che l'intermediario aveva tenuto "un comportamento assolutamente ingiustificato e lesivo dei [suoi] interessi". In merito, ha infatti sostenuto che la banca non aveva provveduto né a "formulare/ proporre eventuali osservazioni/ opposizioni" ai due decreti, nell'intervallo concesso dal Tribunale prima dell'esecutorietà degli stessi, né ad informare la stessa "di quanto stava accadendo".

In conclusione, la ricorrente ha chiesto all'Arbitro di:

"accertare il diritto ad ottenere la somma di € 5.203,055 pari al 50% del saldo residuo sull'anzidetto deposito (€ 10.406,1) alla data del decesso (8.1.2007), ex art. 570 c.c., oltre a interessi e rivalutazione dalla data del decesso fino alla data di soddisfo";

"obbligare la banca a consegnare le suddette somme";

"riconoscere il diritto ad un risarcimento danni per il disagio arrecato [e] per le difficoltà ... affrontate per conseguire" presso lo stesso intermediario la documentazione del caso e "per ottenere" quanto di spettanza.

L'intermediario ha rappresentato le circostanze della vicenda, producendo la documentazione disponibile.

Nel merito, ha quindi osservato di aver tenuto, "a prescindere dall'ingiunzione ad adempiere pervenuta dal Tribunale", una condotta "aderente alle previsioni contrattuali e, soprattutto, coerente con l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità". Richiamando in particolare una pronuncia della Cassazione (n. 15231 del 29.10.2002), ha dichiarato "a maggior ragione legittimo il comportamento dell'Istituto che ha consentito ad ogni singolo cointestatario il prelevamento limitatamente alle quote di rispettiva competenza". In conclusione, la banca ha aggiunto che "ad oggi è presente sul deposito a risparmio in contestazione un saldo creditore di € 3.374,76", tenuto a disposizione dei legittimi eredi "ai quali sarà liquidato congiuntamente, previa verifica della loro legittimità a succedere". In relazione a tanto, ha chiesto all'Arbitro "di respingere il ricorso".

Nel replicare, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito le considerazioni già espresse in merito alla condotta tenuta dall'intermediario, del quale ha sottolineato l'inadempimento agli obblighi di trasparenza nei confronti della clientela. Pur insistendo nelle domande formulate in sede di ricorso, "in subordine" ha chiesto all'Arbitro "di essere autorizzata comunque al prelievo della somma residua sul deposito (porzione comunque inferiore alla quota spettante), senza la richiesta liquidazione congiunta".

DIRITTO

Le domande, tanto quelle in via principale che quella in via subordinata, non meritano accoglimento.

Il rapporto tra l'intermediario e il gruppo dei cointestatori è unitario, derivante cioè da un unico contratto che richiede il consenso di tutti i contitolari per essere modificato e/o derogato. Ne consegue - come riportato anche nelle "condizioni generali di contratto" definite dall'ABI - che la clausola di firma congiunta o disgiunta non può essere modificata unilateralmente dal singolo cointestatorio; che dei saldi sono creditori e debitori solidali i singoli cointestatori, facultati ad agire singolarmente; che le vicende che colpiscono il singolo cointestatorio non comportano, di norma, lo scioglimento del rapporto.

L'indirizzo è assolutamente prevalente anche nella giurisprudenza di questo Arbitro. Per il Collegio di Milano, decisione n. 16 del 2.2.2010, "nel caso di cointestazione del conto corrente "a firma disgiunta" l'evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto ed il cointestatorio superstite, così come gli eredi del cointestatorio defunto, potranno utilizzare separatamente il conto. In tale ipotesi, infatti, ricorre un fenomeno di successione nel contratto tale per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatorio superstite può continuare ad utilizzare il conto, così come gli eredi del cointestatorio deceduto acquistano il medesimo diritto (che, tuttavia, va esercitato congiuntamente). Salvo patto contrario, dunque, si deve riconoscere una piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatori, dell'efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote".

Per il Collegio di Roma, decisione n. 708 del 9.7.2010, "può ritenersi incontroverso, [che] in caso di deposito bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni attive e passive anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari". In particolare, "il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo" del deposito e l'adempimento così conseguito "libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare".

Infine, per il Collegio di Napoli, decisione n. 425 del 21.5.2010, "il conto corrente potrà essere utilizzato separatamente sia dall'originario cointestatorio superstite, sia collettivamente dagli eredi dello scomparso".

Naturalmente, gli esiti patrimoniali determinati dalla disciplina del rapporto propriamente bancario (dove la competenza dell'A.B.F.) e alla quale l'intermediario-debitore appare essersi correttamente conformato non esclude una diversa distribuzione delle quote del medesimo patrimonio tra i creditori entro i cui rapporti il Collegio non ha titolo per deliberare.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI